

Informazioni per il riconoscimento dei certificatori energetici

Di seguito vengono riportate sinteticamente le modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015, di seguito denominati "certificatori energetici". Il riconoscimento è la modalità attraverso cui il COA energia verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività connesse al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e provvede all'iscrizione dei soggetti abilitati nello specifico elenco regionale dei certificatori energetici.

L'elenco regionale dei certificatori energetici abilitati della Valle d'Aosta, gestito e pubblicizzato dal COA energia, è consultabile on-line sul *Portale Energia*, accessibile anche dal sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/elenco_certificatori/default_i.asp

Per i dettagli sulle modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici consultare l'allegato B alla d.G.r. 1824/2016.

1. Requisiti individuali necessari per il riconoscimento

La d.G.r. 1824/2016, in applicazione dell'articolo 41 della legge regionale 13/2015, prevede che per essere inseriti nell'elenco regionale dei certificatori energetici si deve ricadere in una delle seguenti casistiche:

CASO 1:

- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 1;
- essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
- essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

CASO 2:

- essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013, riportati nella Tabella 3.
- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 1; ove non corredati dall'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

o in alternativa

- essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. n. 75/2013, riportati nella Tabella 2.

I corsi di formazione che possono essere riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti individuali sono i seguenti:

- a) corsi di formazione conformi alle caratteristiche di cui al punto 2.1, all'Allegato B della d.G.r. 1824/2016, erogati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da soggetti erogatori, privati o pubblici, autorizzati secondo quanto previsto al punto 5, all'Allegato B della d.G.r. 1824/2016;
- b) corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed erogati da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013;
- c) corsi di formazione erogati da regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Modalità per avviare il procedimento di riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere obbligatoriamente compilata on-line tramite il Portale Energia, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.

La richiesta, in regola con le norme sul bollo, può essere presentata:

- a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;
- a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (AO).

All'istanza devono essere allegati le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

3. Istruttoria di riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento consiste nell'esame di completezza della documentazione presentata e nella sussistenza dei requisiti individuali e viene svolta dal COA energia nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla legge regionale 19/2007. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza.

Il COA energia procede ad idonei controlli a campione, nonché in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti controlli, è prodotto automaticamente dal Portale Energia, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente ogni venti pratiche una pratica oggetto di verifica. Si applica l'art. 33 della legge regionale 19/2007.

Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti, tramite PEC.

4. Modalità di iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il COA energia provvede ad inserire i nominativi degli interessati nell'elenco regionale dei certificatori energetici e ad abilitarne contestualmente le credenziali di accesso all'area riservata del Portale Energia per la redazione degli APE.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, il COA energia comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'istanza può comunque essere reiterata senza limitazioni.

I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Energia e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori. E' facoltà del COA energia di effettuare controlli a campione, e in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla permanenza dei requisiti individuali degli iscritti all'elenco regionale dei certificatori energetici.

Il COA energia cura l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di eliminazione, nonché nei casi dei certificatori che optano per lo svolgimento delle funzioni ispettive presso ARPA.

5. Informazioni

Si possono reperire ulteriori informazioni relative al riconoscimento dei certificatori energetici :

- Presso lo "Sportello info energia Chez Nous", Avenue du Conseil des Commis, 25 – 11100 Aosta;
- Scrivendo a infoenergia@regione.vda.it;
- Telefonando al Numero Verde 800 604 110.